

Comune di SARNANO (MC)



IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Si informa che:

- Vista la legge 23 dicembre 2014 n. 190 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), istitutiva della IUC;
- Visto il decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 che istituisce e disciplina l'imposta municipale propria;
- Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

ENTRO IL 18 GIUGNO 2018

deve essere effettuato il versamento dell'ACCONTO IMU dovuta per l'anno d'imposta 2018.

Sono soggetti passivi IMU il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

Sono escluse dal pagamento:

- le abitazioni principali e pertinenze della stessa (nella misura massima di una per ciascuna categoria C2, C6 e C7), ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale ed i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, nonché quelli ubicati nei comuni compresi nell'elenco di cui alla circolare Ministero delle finanze n. 9 del 14/6/1993.

Come già per il 2017, non è esclusa dal pagamento l'unità immobiliare concessa dal soggetto passivo in comodato ai parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale. Per detta unità immobiliare è prevista la riduzione del 50% della base imponibile, qualora sussistano le altre condizioni previste dalla L. 208/2015.

ALIQUOTE E RATE DI VERSAMENTO

Il pagamento IMU dovrà essere effettuato in **2 rate (prima rata, 50%, entro il 18 giugno 2018 – seconda rata, a conguaglio, entro il 17 dicembre 2018).**

È ammesso il pagamento in unica soluzione entro il 18 giugno 2018.

Il calcolo dell'imposta IMU per la RATA DI ACCONTO dovrà essere effettuato sulle seguenti aliquote

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (ad eccezione delle categ. A/1 - A/8 - A/9)	ESENTI
Aree edificabili	10,6 per mille
Immobili del gruppo "D" (soggetti al provento statale dello 0,76%) (Questo comune ha deliberato a proprio favore l'aliquota dello 2,4 per mille)	10,6 per mille
Per gli altri immobili	10,6 per mille
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze classificate in A/1 - A/8 - A/9	3,5 per mille con detr. max di € 200,00
Fabbricati strumentali all'agricoltura	ESENTI
Terreni agricoli	ESENTI

Fabbricati strumentali all'agricoltura:

Si intendono tali: 1) i fabbricati cui risulta attribuita la categoria catastale D/10; 2) gli accessori agricoli inseriti in categorie diverse, per i quali risulta annotata in visura la ruralità.

CODICI PER IL VERSAMENTO

CODICE CATASTALE DEL COMUNE: **I436**

CODICI IMU PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA CON F24 ED F24 SEMPLIFICATO

DESCRIZIONE	CODICE TRIBUTO	
	COMUNE	STATO
IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze	3912	-
IMU - imposta municipale propria relativa ai terreni	3914	
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO		3925
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE	3930	
IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili	3916	
IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati	3918	

SOSPENSIONE VERSAMENTO IMU A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI 2016

L'acconto di imposta per il 2018 non rientra nella sospensione prevista dal D.L.189/2016; deve quindi essere pagato regolarmente entro la scadenza. La regolarizzazione senza interessi e sanzioni dei versamenti non eseguiti in conseguenza della sospensione (saldo 2016; acconto e saldo 2017) per i soggetti che alla data del 26 ottobre 2016 avevano la residenza o la sede legale/operativa nei Comuni del c.d. "cratere sismico": - È già scaduta al 16/12/2017, per i soggetti di cui all'art.11, c. 3, del D.L. 8/2017 (titolari di reddito di impresa e reddito di lavoro autonomo; esercenti le attività agricole di cui all'art. 4 DPR 633/1972); - potrà essere eseguita **entro il 31/05/2018** per i soggetti diversi da quelli di cui sopra. (art. 48, c.11, D.L.189/2016). In tal caso è possibile avvalersi della rateizzazione degli importi dovuti, prevista dalla stessa norma, dandone opportuna comunicazione scritta all'ufficio tributi del Comune.

ESENZIONE VERSAMENTO IMU A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI 2016

Sono esenti da IMU e TASI i fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto divenuti inagibili totalmente o parzialmente a causa degli eventi sismici 2016 che hanno colpito il Centro Italia (D.L.189/2016, art. 48, c. 16), fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

SPORTELLO INFORMAZIONI

Gli uffici del Servizio Tributi sono a disposizione per ogni ulteriore informazione.
Telef. 0733 / 659920 / 659924 / 659925 - email: comune@sarnano.sinp.net

Sarnano, li 24.05.2018



Il Responsabile del servizio

Rag. Emanuele Crisostomi